

## INVESTIMENTI 2020 Il credito d'imposta

**È stato rivisto il meccanismo di incentivazione degli investimenti in beni strumentali nuovi con l'introduzione di un credito d'imposta utilizzabile in compensazione negli esercizi successivi all'entrata in funzione o all'interconnessione.**

È stato ridefinito completamente il meccanismo di incentivi fiscali (super ammortamento e iper ammortamento) relativi agli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali.

Rimangono ancorati alla precedente agevolazione con le regole del 2019:

- gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali **entro la data del 31 dicembre 2019** il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (super-ammortamento);
- investimenti aventi a oggetto i beni con caratteristiche industria 4.0, effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (iper-ammortamento).

Nella tabella sono riportate le regole relative al 2019.

Tipologia investimento	Maggiorazione del costo di acquisizione	Valore degli investimenti
<b>Super ammortamento</b>	<b>130%</b>	2.500.000 €
<b>Iper ammortamento 4.0</b>	<b>170%</b>	Fino a 2.500.000 €
Iper ammortamento 4.0	100%	Oltre 2.500.000 € e fino a 10.000.000 €
Iper ammortamento 4.0	50%	Oltre 10.000.000 € e fino a 20.000.000 €
Iper ammortamento 4.0	non spettante	Oltre 20.000.000 €
Software 4.0	140%	

Gli investimenti in **beni strumentali nuovi effettuati nel 2020** usufruiscono invece delle nuove agevolazioni previste dalla legge di bilancio 2020 (legge 160 del 27 dicembre 2019 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi da 184 a 216).

Il meccanismo di agevolazione che fino allo scorso anno consisteva in una maggiorazione degli ammortamenti con riduzione quindi della base imponibile per il calcolo delle imposte, si trasforma in **credito di imposta utilizzabile direttamente in compensazione** nelle deleghe di pagamento F24. Alle imprese che effettuano investimenti, **dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020**, in **beni strumentali nuovi** destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, è riconosciuto un credito d'imposta (variabile in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili).

Gli investimenti agevolabili possono essere effettuati **entro il 30 giugno 2021**, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Sono **esclusi dall'agevolazione** gli investimenti in:

- beni indicati all'articolo 164, comma 1, del Tuir (mezzi di trasporto a motore)
- beni con aliquote di ammortamento inferiori a 6,5%
- fabbricati e costruzioni
- beni di cui allegato 3 annesso alla legge 28/12/2015 n. 208 (si fa riferimento a particolari settori quali ad esempio industria dei trasporti o dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas)

- Beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Non possono fruire dell'agevolazione le **imprese in liquidazione volontaria**, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o altra procedura concorsuale prevista dal RD 267/1942, dal codice della crisi DLgs 14/2019 o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di **sanzioni interdittive** (ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

La misura del **credito di imposta è variabile** in base al tipo di investimento: beni materiali con caratteristiche Industria 4.0 (allegato A, Legge 232/2016), beni immateriali con caratteristiche Industria 4.0 (allegato B, Legge 232/2016) e beni materiali privi delle caratteristiche 4.0 oppure non interconnessi.

La tabella riporta le misure agevolative del 2020.

Agevolazione 2020	Misura % credito	Limite
investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A Legge 232/2016	40%	2.500.000
investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A Legge 232/2016	20%	Oltre 2.500.000 e fino a 10.000.000
investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato B Legge 232/2016	15%	700.000
Investimenti in beni diversi	6%	2.000.000

Il credito di imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** (con modello F24) **in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali 4.0** (di cui al comma 190, allegato B, beni immateriali quali software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»).

L'utilizzazione del credito d'imposta è **possibile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni** (ovvero a decorrere **dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione** per gli investimenti 4.0). Nel caso in cui l'interconnessione dei beni 4.0 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è **comunque possibile iniziare a fruire** del credito d'imposta "semplice" previsto per i beni che non appartengono alla categoria 4.0.

Il credito d'imposta **non può formare oggetto di cessione o trasferimento** neanche all'interno del consolidato fiscale; **non concorre alla formazione del reddito e nemmeno della base imponibile** dell'IRAP ed è **cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, i **beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero**, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il **credito d'imposta è corrispondentemente ridotto** escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

A tal fine, **le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'esplicito riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 dell'articolo 1, Legge 160/2019.**

In relazione agli investimenti 4.0 (materiali o immateriali, di cui ai commi 189 e 190) le imprese sono inoltre tenute a produrre una **perizia tecnica semplice** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui **risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche** tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 e **sono interconnessi al sistema aziendale** di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione **non superiore a 300.000 euro**, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una **dichiarazione resa dal legale rappresentante** ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Occorrerà comunicare al Ministero dello sviluppo economico le agevolazioni di cui si usufruisce; un apposito decreto direttoriale del MISE stabilirà il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile.

Gli investimenti in **beni strumentali nuovi con caratteristiche 4.0** solo quelli riportati **[nell'allegato A della Legge 232/2016](#)** e sono suddivisi in tre gruppi:

1. beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
2. sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;
3. dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0».

Per gli **investimenti in beni immateriali 4.0** non è più richiesta l'effettuazione nello stesso periodo degli investimenti in beni materiali 4.0. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui **[all'allegato B della Legge 232/2016](#)**, mediante **soluzioni di cloud computing**, per la quota imputabile per competenza.

***Il Servizio Fiscale Tributario di API Torino è a disposizione degli associati per informazioni e approfondimenti ([fiscale@apito.it](mailto:fiscale@apito.it) – [clara.pollet@apito.it](mailto:clara.pollet@apito.it)).***